

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma

TEL. 06 57090200

protocollo@cert.fnob.it

www.fnob.it

Roma, 30 gennaio 2025

Preg.mi Presidenti
degli Ordini dei Biologi territoriali

prot. 2025/2025

Preg.mi Componenti dei Consigli Direttivi
degli Ordini territoriali

Cari Presidenti, cari Colleghi,

come a voi ben noto con l'entrata in vigore della L 3/18 i biologi sono entrati a pieno titolo a far parte delle professioni sanitarie.

Con l'Accordo del 2 febbraio 2017 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento "*La formazione continua nel settore Salute*", unitamente all'allegato "*criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM*" che costituisce parte integrante dello stesso. Dal 1 gennaio 2008, con l'entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua,, sono stati trasferiti dal Ministero della salute all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), che si è all'uopo dotata del *servizio myECM che mette a disposizione di ogni professionista sanitario una pagina personalizzata con cui monitorare online la propria situazione formativa per i crediti acquisiti ... Per avere informazioni in merito ai crediti erogati tramite eventi organizzati da provider accreditati a livello regionale è invece necessario contattare il CO.GE.A.P.S (www.cogeaps.it).*

Come a voi ben noto lo scorso 31 dicembre 2024 è scaduto l'ultimo termine che, alla luce dell'emergenza Covid, era stato assegnato ai professionisti sanitari per completare il conseguimento del previsto numero di crediti formativi per il triennio 2020 – 2022, mentre quella corrente è da ritenersi l'ultima annualità utile per ottemperare agli obblighi formativi per il triennio 2023 – 2025.

Dalle prime risultanze sta emergendo un quadro preoccupante riguardante un numero elevato di nostri iscritti non in regola con il dettato normativo, e conseguentemente con il nostro Codice Deontologico, che, vi ricordo, all'art. 9 comma 3 testualmente recita: *Il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale ai sensi delle norme vigenti, e la mancata o l'infedele certificazione del percorso di aggiornamento seguito, costituisce illecito disciplinare*

Fermo restando l'esclusiva competenza in materia disciplinare degli Ordini Territoriali da voi presieduti appare utile fornire un indirizzo unitario per affrontare in maniera omogenea la conseguente, inevitabile, procedura disciplinare.

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma

TEL. 06 57090200

protocollo@cert.fnob.it

www.fnob.it

Come noto, il debito formativo previsto per il triennio 2020-2022 era di 150 crediti, sceso a 80 ECM per una riduzione di 30 crediti dati dal bonus derivante dal dossier formativo di gruppo strutturato dal CNOP e per una riduzione di 40 crediti data dal bonus Covid 2020. Per il triennio 2023 – 2025 l'obbligo formativo è di 150 crediti ECM il nuovo termine per lo spostamento dei crediti ECM del triennio precedente (2020-2022) è il 31 dicembre 2025.

Alla luce delle 4 diverse tipologie di sanzioni previste dal DPR 221/50 che attualmente regola i procedimenti disciplinari delle professioni sanitarie, 1) *l'avvertimento*, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa; 2) *la censura*, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa; 3) *la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi*, salvo quanto è stabilito dal successivo art. 43; 4) *la radiazione* dall'Albo si sottopone alla vostra attenzione un prospetto di ipotesi sanzionatorie così individuate:

avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 20 ECM;

censura nel caso di mancata acquisizione compresa tra 21 e 40 ECM;

sospensione per giorni 30 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 41 e 60 ECM;

sospensione per giorni 45 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 60 e 80 ECM.

Non ultroneo, poi, in questa sede, evidenziare una ulteriore casistica di mancato assolvimento di obbligo di legge disciplinarmente sanzionato, ovvero la mancata comunicazione all'Ordine del proprio indirizzo Pec da parte dell'iscritto.

Come noto, tutti gli iscritti ad un Albo professionale hanno l'obbligo di possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), ai sensi del D.L. n.179 del 18/10/2012. Il 17/07/2020 è entrato in vigore il Decreto-legge n.76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" che introduce all'art. 16 del dl n. 185/2008, co. 7 bis, il seguente periodo: *"Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'Albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio"*.

"L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6- bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicilia digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013 costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi".

Pertanto, l'Ordine è obbligato a procedere, previa diffida, alla sospensione dall'Albo per il professionista che non regolarizza la propria posizione. A fronte di un obbligo di legge la sospensione

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma

TEL. 06 57090200

protocollo@cert.fnob.it

www.fnob.it

opera automaticamente, scaduti i termini, di almeno 30 giorni, comunicati in diffida, con una mera presa d'atto del Consiglio dell'Ordine.

Appare dunque utile svolgere in queste settimane una efficace campagna informativa rivolta a tutti gli iscritti, ricordando ad essi gli obblighi di legge e le sanzioni cui vanno incontro in caso di inadempienza.

Confidando nella vostra piena collaborazione vi invio cordiali saluti.



IL PRESIDENTE

Sen. Dott. Vincenzo D'Anna